

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-3734 del 19/07/2018 |
| Oggetto | DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. nr. 13/2015 ↳ ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) - SOCIETA' MOTTOLA E DELLI GATTI s.n.c. di GIOVANNI MOTTOLA & C. - DISTRIBUTORE DI CARBURANTI E AUTOLAVAGGIO - SITA IN CERVIA (RA) - VIA CADUTI DELLA LIBERTA', 37. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2018-3832 del 17/07/2018 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna |
| Dirigente adottante | ALBERTO REBUCCI |

Questo giorno diciannove LUGLIO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. nr. 13/2015 – ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) - SOCIETA' MOTTOLA E DELLI GATTI s.n.c. di GIOVANNI MOTTOLA & C. - DISTRIBUTORE DI CARBURANTI E AUTOLAVAGGIO - SITA IN CERVIA (RA) - VIA CADUTI DELLA LIBERTA', 37.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795, del 31 ottobre 2016, recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della *LR n. 13/2015* che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

CONSIDERATE le *"Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015"*, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con atto di indirizzo PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Cervia in data 19/07/2017 (pervenuta al protocollo ARPAE in data 09/08/2017, pratica Arpae nr. 23432/2017), dalla società Mottola e Delli Gatti s.n.c. di Giovanni Mottola & C. (P.IVA 00538960394), avente sede legale e dell'impianto in Cervia (RA) via Caduti Della Libertà, 37, tesa ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPR nr. 59/2013, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue classificate acque reflue industriali e acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale"* - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- *DGR n. 286, del 14 febbraio 2005*, concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- *DGR nr. 1860, del 18 dicembre 2006*, recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della *DGR n. 286/2005*;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATI gli atti istruttori ed il nulla osta del soggetto competente in materia ambientale (Comune di Cervia) emerge che:

- l'istanza è relativa al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura, derivanti dall'attività di distribuzione carburanti e autolavaggio;
- in riferimento alle verifiche di cui all'art. 4, del DPR n. 59/2013, si rende necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa (comunicazione al SUAP PG 11077 del 16/08/2017), con contestuale sospensione del termine del procedimento amministrativo, che riprende, 26/01/2018, data in cui il SUAP riceve dall'istante l'integrazione documentale;
- il procedimento, *ai sensi dell'art. 8, comma 2), della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.*, è stato avviato il 19/04/2017;
- ai fini dell'adozione dell'AUA si acquisisce (PG 9160 del 17/07/2017) il nulla osta, con prescrizioni, del Comune di Cervia, soggetto competente in materia ambientale per l'autorizzazione allo scarico in oggetto e da ricomprendere nell'AUA;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna (nota acquisita al PG con il nr. 49231/2014 del 29/05/2014), in base alle quali le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici disciplinate dal D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011, risultando quindi esonerate da tale obbligo;

TENUTO CONTO degli elementi su riportati si ritiene di poter procedere all'adozione dell'AUA in favore della Società Mottola e Delli Gatti s.n.c. di Giovanni Mottola & C., nel rispetto di condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti e autolavaggio, in riferimento al titolo abilitativo ambientale richiesto e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

CONSIDERATO CHE per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

Al sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. DI ADOTTARE, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della società Mottola e Delli Gatti s.n.c. di Giovanni Mottola & C. (P.IVA 00538960394), avente sede legale e dell'impianto in Cervia (RA) via Caduti Della Libertà, 37, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), che vede il Comune di Cervia quale soggetto competente in materia ambientale.
Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui l'Impresa deve essere in possesso in quanto previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento al titolo abilitativo ambientale sostituito dalla presente AUA, contenuti nell'Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, pena la sua revoca. In particolare, l'**Allegato A**) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di prima pioggia. È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
 - 3.b) eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate, ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare: ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali - quantitative degli scarichi sarà soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
 - 3.c) la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo, ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è di **15 anni**, a far data dal giorno del rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR. n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che:
 - l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE

- SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**
 - sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento;
 - la Sezione provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

*Firmato digitalmente**

* Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale

CONDIZIONI:

L'insediamento produttivo, ove viene svolta attività di distribuzione carburanti e autolavaggio, origina, rispettivamente, acque reflue classificate acque reflue di prima pioggia ed acque reflue classificate acque reflue industriali. Le acque reflue recapitano in pubblica fognatura.

Le planimetria della rete fognaria allegata costituisce parte integrante dell'AUA.

PRESCRIZIONI:

1. Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti dal **lavaggio automezzi e dalle acque di prima pioggia**.
2. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
3. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - **dissabbiatore, disoleatore e impianto di filtrazione** (sulla linea di scarico delle acque reflue autolavaggio);
 - **pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - **vasca prima pioggia** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - **disoleatore con filtro a coalescenza** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);
 - **misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) approvato e piombato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.);
 - **misuratore di portata** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) approvato e piombato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.);
 - **pozzetti di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue autolavaggio e prime piogge) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
4. **Entro 6 mesi** dal rilascio dell'atto autorizzatorio, se non già presenti, la società deve provvedere all'installazione dei suddetti sistemi di misurazione, fornendo al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) la relativa documentazione tecnica e richiedendone la necessaria piombatura.
5. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.). La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione del Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.).

Acque reflue industriali

6. Lo scarico delle acque reflue industriali, nel pozzetto ufficiale di prelievo (n. 3 in planimetria), **deve essere conforme ai valori limite** di emissione della Tabella 1 del "*Regolamento degli scarichi civili e produttivi che recapitano in reti fognarie pubbliche*" del Comune di Cervia.
7. **Deve essere eseguito, con cadenza almeno annuale**, un campionamento delle acque reflue industriali scaricate che attesti la conformità alla Tabella 1 del Regolamento Comunale sopra citato.

I certificati d'analisi, redatti a firma di tecnico abilitato, devono essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e **presentati con cadenza triennale** al Comune di Cervia, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) e ad ARPAE - Servizio Territoriale e SAC di Ravenna.

I parametri minimi da ricercare sono: pH, BOD5, COD, fosforo totale, azoto nitroso, azoto nitrico, azoto ammoniacale, solidi sospesi totali, idrocarburi totali, tensioattivi totali, ferro, rame, zinco, nichel, piombo, cadmio.

8. Deve essere effettuata periodica manutenzione e pulizia agli impianti di trattamento delle acque reflue industriali, in funzione del loro dimensionamento e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice, ciò al fine di mantenere conforme il volume utile per il contenimento e la funzionalità depurativa. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni devono essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i. (Rimozione dei fanghi). La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

Acque reflue di prima pioggia

9. Lo scarico delle acque reflue di prima pioggia, nel pozzetto ufficiale di prelievo, **deve essere conforme ai valori limite di emissione** della Tabella 1 del *"Regolamento per gli scarichi civili e produttivi che recapitano in reti fognarie pubbliche"* del Comune di Cervia, per i seguenti parametri: **SST, COD, Idrocarburi Totali**;
10. **Deve essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento delle acque di prima pioggia scaricate** che attesti la conformità alla Tabella 1 del *"Regolamento degli scarichi civili e produttivi che recapitano in reti fognarie pubbliche"* del Comune di Cervia. I certificati d'analisi, redatti a firma di tecnico abilitato, devono essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza **e presentati con cadenza triennale** al Comune di Cervia, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) e ad ARPAE - Servizio Territoriale e SAC di Ravenna.
11. Ad evento meteorico esaurito dovrà essere garantito lo scarico delle acque di prima pioggia in rete fognaria pubblica entro le 48-72 ore successive all'ultimo evento piovoso e comunque mai mentre piove, così come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale nr. 286/05. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec.**
12. La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
13. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
14. Deve essere effettuata periodica manutenzione e pulizia alla vasca di prima pioggia, in funzione del suo dimensionamento e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice, ciò al fine di mantenere conforme il volume utile per il contenimento e la funzionalità depurativa. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni devono essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i. (Rimozione dei fanghi). La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
15. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, o altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente deve esserne data immediata comunicazione al Comune di Cervia, ad ARPAE - Servizio Territoriale e SAC di Ravenna e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.).
16. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), a mezzo di incaricati, così come tutti gli Enti preposti ai controlli, possono, in qualunque

- momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue e controllo della quantità scaricata;
17. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
 18. La società deve stipulare con il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Deliberazione della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della società prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della specifica comunicazione del Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.).
 19. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) si riserva la facoltà di richiedere agli Enti preposti la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
 20. Ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative degli scarichi deve essere comunicata al Comune di Cervia, ad ARPAE Servizio Territoriale e Sac di Ravenna ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) al fine del riesame dell'autorizzazione.
 21. Il titolare dello scarico è tenuto a presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo dei campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
 22. I pozzetti ufficiali di campionamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 s.m.i, devono essere mantenuti sempre accessibile agli organi di vigilanza, devono essere posizionati e mantenuti in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..
La società deve inoltre assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) dei pozzetti di prelievo onde consentire il prelievo delle acque reflue. I pozzetti ufficiali di campionamento devono avere una condotta di entrata ed una condotta di scarico e al loro interno deve essere garantito tra le due tubazioni un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico.
 23. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

*Firmato digitalmente**

* Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.